



Provincia di Como

Assessorato Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità

REGOLAMENTO



DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DELLA PROVINCIA DI COMO

ART. 1 ISTITUZIONE

1. E' istituita presso la Provincia di Como la Commissione per le Pari Opportunità tra donna e uomo in base all'art. 76 dello Statuto provinciale.
2. E' un organismo permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza, di parità, di diritto al lavoro delle cittadine e dei cittadini, sanciti dagli artt. 3 e 4 della Costituzione e in conformità all'art. 2 dello Statuto della Provincia di Como.

ART. 2 COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione Provinciale Pari Opportunità, formalmente costituita con Deliberazione Consigliare n. 1 del 24 gennaio 2005, è composta :
 - di diritto da tre Consigliere Provinciali di cui almeno una della minoranza e dalla Consigliera di Parità di cui alla L.125/91 e D.Lgs.196/00;
 - da sette componenti nominati dal Consiglio Provinciale sulla base di candidature pervenute a seguito di avviso pubblico;
 - dall'Assessore alle Pari Opportunità, o suo delegato, senza diritto di voto.
2. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Provinciale.

ART.3 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Consigliare competente in materia di Pari Opportunità propone al Consiglio Provinciale l'elezione dei sette componenti di cui al precedente art.2 comma 1), tra le candidature pervenute entro i termini, avendo cura di dare rappresentanza a tutti gli ambiti sociali previsti dall'art.76 dello Statuto della Provincia di Como.

ART. 4 COMPITI

1. La Commissione Provinciale Pari Opportunità ha il compito di formulare proposte in ordine a:

- a) indagini e ricerche sulla condizione femminile nel territorio provinciale;
- b) qualificazione e riqualificazione della presenza femminile del mondo del lavoro dipendente, imprenditoriale e professionale;
- c) promozione del personale femminile negli incarichi e negli uffici dipendenti dall'Amministrazione Provinciale perché sia conseguita una effettiva pari opportunità;
- d) rilevazione periodica dello stato di attuazione delle leggi statali e regionali in ordine alla condizione femminile nel mondo del lavoro, previa intesa con l'Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità.

2. La Commissione, in attuazione a quanto previsto al precedente comma 1, predispone e presenta al Consiglio Provinciale, tramite l'Assessore con delega alle Pari Opportunità che ne da preventiva comunicazione alla competente Commissione Consigliare, un piano di indirizzo biennale.

ART. 5 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.

1. La Commissione è convocata dal suo Presidente su sua iniziativa o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti, con avviso scritto da recapitare almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia di Como.

3. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione, dopo mezz'ora, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

4. Le decisioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

5. La segreteria della Commissione è assicurata dall'Assessorato Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità.

Art. 6 NORME FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione che sarà eseguita a norma dell'art. 87 dello Statuto.